

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE AUTOREGOLAMENTATA DI TECNICO VERIFICATORE

Dal 2013 la professione di Tecnico Verificatore è professione intellettuale autoregolamentata in base all'art. 2 della Legge 4/2013, ovvero si classifica come professione non riservata o non regolamentata. L'esercizio di questa professione non è esclusivo e può avvenire in concomitanza con altre attività professionali (manutenzione, attività di libera professione, ecc.). L'iscrizione a un albo professionale non è condizione sufficiente per dimostrare la propria competenza come Tecnico Verificatore.

All'art. 6 comma 1 la Legge chiarisce che l'esercizio della professione non è subordinato all'iscrizione ad una associazione professionale e che la regolamentazione, in quanto volontaria, assume il carattere di "autoregolamentazione".

La Legge prevede che chiunque svolge tale professione, ovvero soggetto pubblico o privato come definiti dall'art. 5 della legge stessa

è tenuto a farne esplicito riferimento nei documenti da lui emessi, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo, in base all'art. 3 della Legge

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è l'autorità preposta all'applicazione delle suddette sanzioni, mentre la vigilanza è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1

"2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative"

"1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2."

"5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente."

"3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice."

"1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.¹"

¹ ANTEV ha sollecitato il MISE ad effettuare attività di vigilanza sui soggetti che non applicano la Legge 4/2013

In taluni casi, ovvero qualora il professionista intraprenda strade differenti rispetto a quelle previste dalla Legge stessa per dimostrare le proprie competenze, potrebbe ravvisarsi inoltre un profilo di responsabilità penale come quello previsto dall'art. 640 del C.P..

A titolo esemplificativo di questa condotta potenzialmente penalmente rilevante potrebbe rientrare **l'utilizzo del riferimento all'iscrizione ad un albo professionale** (Periti o Ingegneri ad esempio) e del relativo **timbro**. Non rientrando infatti l'attività del Tecnico Verificatore tra quelle riservate o regolamentate, l'uso del riferimento all'iscrizione o l'apposizione del timbro professionale sui documenti emessi dal professionista **potrebbe erroneamente indurre il Committente** a valutare lo stesso come competente sulla base di requisiti non applicabili o non sufficienti a dimostrarne detta competenza.²

A maggior semplificazione potremmo citare il caso astratto in cui un comandante di nave da crociera in possesso del relativo titolo abilitante ritenesse tale titolo idoneo anche per la guida di un TIR.

Ai fini della qualificazione delle competenze prevista dal già citato art. 6 comma 1, il comma 2 dello stesso articolo prevede che per dimostrare le proprie competenze la strada da seguire sia quella della conformità a specifiche norme tecniche professionali.

Non ultimo è il comma 3 a chiarire che solo dimostrando la conformità a quanto previsto dalle norme tecniche indicate al comma 2 è possibile esercitare la professione garantendo la qualificazione della stessa.

² ANTEV ha sollecitato l'Ordine dei Periti a fornire propria posizione ufficiale sull'argomento e solleciterà in tal senso anche l'Ordine degli Ingegneri, ricevuto il parere dell'Ordine dei Periti.

“Truffa. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

La Legge individua sostanzialmente **due strade oggettive** per dimostrare la qualifica del professionista (e quindi anche del Tecnico Verificatore)

1. **Attestazione di qualità** rilasciata da Associazione Professionale iscritta nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del proprio Regolamento Associativo (art. 7 comma 1 lettera c)
2. **Certificato di conformità** alla normativa tecnica sulla base di una Norma UNI specifica per la stessa (art. 9 comma 2)

E' da sottolineare che sia la normativa tecnica che gli organismi di valutazione della conformità hanno origine **partendo dalle associazioni stesse** che si ritrovano quindi coinvolte in processi in cui forniscono un apporto indispensabile rispetto agli obiettivi da raggiungere (norma tecnica professionale e costituzione di organismi di valutazione).

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO di cui al comma 2.

Vi sarebbe poi **una terza strada** ipotizzabile ma che non trova riscontro in alcun articolo della Legge stessa (la Legge cita Associazioni e Organismi di Certificazione in materia di competenza e qualità, in nessuna parte viene nominata l'autodichiarazione), ovvero quella dell'autodichiarazione da parte del professionista basata su dati **soggettivi**.


Tale strada è stata ipotizzata dall'Organismo Unico Nazionale di Accreditamento di cui al citato art. 9 comma 2 della Legge, nel nostro caso ACCREDIA:



Le attestazioni previste dalla Legge 4/2013

Legge n. 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"

3 sistemi per qualificare la professionalità:

- autodichiarazione (es. Curriculum Vitae, Depliant, Dichiarazioni di lavori eseguiti) 
- attestazione da parte delle associazioni di riferimento
- **certificazione rilasciata da Organismi terzi accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17024**
la dichiarazione di terza parte è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale in virtù degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) di cui ACCREDIA è firmataria

Solo gli OdC accreditati possono rilasciare la dichiarazione di conformità ai requisiti stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO IEC 17024

Detto ciò, **non esistendo al momento alcuna normativa tecnica specifica per l'attività di Tecnico Verificatore**, sia la strada dell'Organismo Competente che quella dell'autodichiarazione qui sopra paventata non appaiono praticabili, se non nell'ottica di collaborazione con l'associazione di riferimento e adottando come riferimento il relativo **Regolamento** in luogo della Norma Tecnica.

L'unica Norma tecnica a cui anche ACCREDIA fa riferimento è la Norma generica UNI CEI EN ISO IEC 17024, da tempo adottata dalla nostra associazione per quanto applicabile e che prevede specifiche caratteristiche per l'organizzazione che procede alla valutazione e non per il valutato.

La necessità di procedere alla valutazione delle competenze e alla loro qualificazione non deriva espressamente dalla Legge 4, bensì dall'art. 5 della Direttiva 2009/104/CE recepita nel D.Lgs. 81/2008, nel quale è implicito il riferimento astratto:

- alla Legge 4 come “**legislazione nazionale**” (in quanto tale legge nel 2009 ancora non era stata promulgata)
- alla Raccomandazione n. 9/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali come “**prassi**”.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto **da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali**, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

- a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici **da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;**
- b) a verifiche eccezionali **da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali** ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DEI LIVELLI DI
ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
UFFICIO III
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

**RACCOMANDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEGLI
EVENTI AVVERSI CONSEGUENTI AL
MALFUNZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI
MEDICI/APPARECCHI ELETTROMEDICALI**

***Verifiche di sicurezza elettrica e controlli di funzionalità su
dispositivi installati***

Le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli di funzionalità sui dispositivi installati devono essere realizzati al fine di accertare sia la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme tecniche applicabili (p.e. norme CEI generali e particolari) che il mantenimento delle prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal costruttore.

1. Le verifiche di sicurezza elettrica e i controlli di funzionalità devono essere effettuati da personale tecnico altamente qualificato e specializzato nel settore.

In conclusione:

- il **Dirigente** preposto alla scelta di tale personale non può esimersi dall'applicare i criteri di valutazione delle competenze oggi previsti dalla Legge 4/2013
- il **professionista** che esercita la professione autoregolamentata di Tecnico Verificatore non può esimersi dall'ottemperare le prescrizioni della stessa e di offrire il livello di qualità della competenza previsto per l'esercizio della stessa
- il **MISE** (Ministero dello Sviluppo Economico) è tenuto a vigilare sull'osservanza della Legge 4
- l'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) deve provvedere a irrorare le sanzioni a carico dei soggetti inosservanti la Legge 4
- **ANTEV**, in quanto associazione professionale di riferimento, è obbligata ad applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013 **limitatamente ai propri iscritti**